

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

861^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-VIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-16

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 17-30

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 31-48

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	GUBERT (<i>Misto-Centro</i>)	3, 5, 12
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	1	TAROLLI (<i>CCD</i>)	3, 11
SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DI TUNISIA		PASQUALI (<i>AN</i>)	3, 4
PRESIDENTE	2	MORO (<i>LFNP</i>)	4, 6, 7
DISEGNI DI LEGGE		BESOSTRI (<i>DS</i>)	4
Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:		SCHIFANI (<i>FI</i>)	4, 5, 9
(4368) <i>Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i> (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)		LA LOGGIA (<i>FI</i>)	7
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163		MANTICA (<i>AN</i>)	8
		ANGIUS (<i>DS</i>)	8, 9
		PERUZZOTTI (<i>LFNP</i>)	9
		FRANCESCHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	10, 11
		Verifiche del numero legale	6, 13
		SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	13
		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	14
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 16 GIUGNO 2000	16
		ALLEGATO A	
		DISEGNO DI LEGGE N. 4368:	
		Articolo 4 ed emendamenti 4.334 e 4.345	17
		ALLEGATO B	
		DISEGNI DI LEGGE	
		Annunzio di presentazione	31
		Assegnazione	31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP.

GOVERNO

Trasmissione di documenti Pag. 32

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 32

INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 16

Interrogazioni 34

Ritiro di firme 48

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Saluto ad una delegazione dell'Assemblea nazionale di Tunisia

PRESIDENTE. Avverte che è presente in tribuna una delegazione dell'Assemblea nazionale di Tunisia, cui rivolge il saluto dell'Assemblea. (*Generali applausi*).

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri;

Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

e dei connessi disegni di legge nn.1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione, fino alla reiezione del 4.333. Prima di riprendere le votazioni, invita i presentatori degli emendamenti a ridurre il confronto parlamentare agli aspetti essenziali, nonché a limitare il ricorso alle particolari richieste procedurali, per tenere conto dell'esigenza di varare rapidamente il provvedimento in vista delle prossime elezioni nella regione siciliana.

GUBERT (*Misto-Centro*). Accetta l'invito a ritirare parte degli emendamenti. (*Applausi del senatore Carpi*).

TAROLLI (*CCD*). Preannuncia anche da parte sua il ritiro di numerosi emendamenti.

PASQUALI (*AN*). Di volta in volta, nel corso delle votazioni, indicherà gli emendamenti ritirati.

MORO (*LFNP*). Anche la Lega Nord ritirerà parte degli emendamenti.

BESOSTRI (*DS*). Ritira tutti gli emendamenti da lui presentati.

SCHIFANI (*FI*). Dichiarando la disponibilità nel senso indicato dal Presidente da parte del Gruppo FI, chiede una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per un quarto d'ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,46, è ripresa alle ore 17,03.

PRESIDENTE. Invita i presentatori degli emendamenti a specificare gli emendamenti ritirati.

MICELE (*DS*). Ritira il 4.334.

GUBERT (*Misto-Centro*). Mantiene il 4.345, che prevede per la popolazione di lingua ladina nella provincia di Trento parità di trattamento rispetto a quella della provincia di Bolzano.

MORO (*LFNP*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Fa presente che i tempi di discussione del provvedimento potrebbero pregiudicare la possibilità di svolgere le elezioni in Sicilia con la nuova normativa. (*Commenti del senatore Preioni*). Dispone la verifica, avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,08, è ripresa alle ore 17,29.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

MORO (*LFNP*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

LA LOGGIA (*FI*). Non condivide l'attribuzione di responsabilità alle opposizioni, fatta dal Presidente prima della sospensione dei lavori, sull'eventualità che il rinnovo dell'Assemblea siciliana non si svolga l'anno prossimo con l'elezione diretta del suo presidente, ritenendo invece che tale responsabilità ricada sui Gruppi che non hanno inteso approvare la proposta di stralcio dell'articolo 4. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Non si è trattato di attribuzione di responsabilità, bensì della richiesta di accelerare l'*iter* del disegno di legge costituzionale, sollecitando i Gruppi ad attivarsi a tale scopo.

MANTICA (*AN*). Condivide l'interpretazione delle espressioni del presidente Mancino fornita dal senatore La Loggia, dal momento che si è fatto riferimento alle continue richieste di verifica del numero legale. (*Applausi del senatore D'Alì*).

ANGIUS (*DS*). Il senatore D'Onofrio e coloro che giudicano un'anomalia l'inserimento di norme in materia elettorale all'interno di un disegno di legge di rango costituzionale non hanno però tenuto conto di tale considerazione nel momento in cui hanno votato a favore dell'analoga norma relativa allo statuto speciale della Sicilia; né risulta che tali argomentazioni siano state espresse a suo tempo alla Camera dei deputati. Il vero intento delle opposizioni è invece quello di affossare il provvedimento. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-SVP*).

PERUZZOTTI (*LFNP*). È comprensibile il disappunto del Capogruppo DS per le continue mancanze del numero legale, che però dovrebbe essere assicurato dalla maggioranza. Peraltro, il testo proveniente dalla Camera dei deputati è stato profondamente modificato in Commissione affari costituzionali. Inoltre, non è presente il ministro Maccanico, che avrebbe dovuto fornire taluni chiarimenti. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

FRANCESCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Ministro è assente perché impegnato nella concomitante riunione della Conferenza Stato-regioni. Non si comprende tuttavia per quale motivo si continua ad insistere sull'opportunità dello stralcio, dal momento che si tratta di estendere a tutte e cinque le regioni a statuto speciale la disciplina elettorale vigente per quelle a statuto ordinario. Vi sono dunque tutte le condizioni per approvare il testo in esame. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR e Misto-SVP*).

TAROLLI (*CCD*). In Commissione affari costituzionali sono state espresse perplessità sulle norme concernenti gli statuti del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta da esponenti della stessa maggioranza. L'esigenza dello stralcio non aveva quindi intenti ostruzionistici, ma scaturiva dalla necessità di garantire l'approvazione delle norme per la Sicilia e la Sardegna. (*Applausi del senatore Pastore*).

GUBERT (*Misto-Centro*). L'articolo 4 è stato oggetto di discussione soprattutto in Senato poiché alla Camera dei deputati è stato esaminato senza consultare le realtà locali. Rimangono, peraltro, ancora non dichiarate le ragioni che hanno condotto al testo attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Invita pertanto ad una pausa di riflessione per evitare che i problemi emersi nella discussione in Senato si ripropongano nell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta fino alla conclusione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che convoca immediatamente.

La seduta, sospesa alle ore 17,48, è ripresa alle ore 18,10.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori per il periodo dal 20 giugno al 7 luglio. (*v. Resoconto stenografico*).

Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi ad altra seduta.

BUCCIARELLI, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 16 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 18,12.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carella, Cecchi Gori, Cortiana, Daniele Galdi, Debenedetti, De Martino Francesco, Di Orio, Duva, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Loreto, Manconi, Mazzuca Poggiolini, Montagnino, Occhipinti, Pagano, Palumbo, Pardini, Passigli, Piloni, Rocchi, Semenzato, Senese, Taviani, Volcic.

È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice De Zulueta, per partecipare con la delegazione internazionale dell'ONU all'osservazione delle prossime elezioni nello Zimbabwe.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

Saluto ad una delegazione dell'Assemblea nazionale di Tunisia

PRESIDENTE. Do comunicazione all'Assemblea che in tribuna è presente una delegazione dell'Assemblea nazionale di Tunisia; il capo delegazione è il vice presidente Afif Chiboub.

Porgo i saluti del Senato anche a nome di tutti i colleghi. (*Generali applausi*).

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, fino all'emendamento 4.333, che è stato respinto.

Prima di passare alle questioni relative all'applicazione del Regolamento, anche secondo una prassi ormai consolidata all'interno di quest'Assemblea dall'inizio della legislatura, vorrei rivolgere una preghiera soprattutto ai presentatori degli emendamenti. È possibile ripristinare in Aula un dialogo, sia pure nei tempi contingentati, programmati, con qualche duttilità e anche disponibilità da parte mia, ma riducendo il confronto all'essenziale, niente togliendo alla facoltà soprattutto dei Gruppi di opposizione di chiedere, quando lo ritengono opportuno, la verifica del numero

legale o una speciale modalità di votazione, così come previsto dal nostro Regolamento?

Sento di formulare questo invito, rivolgendomi in particolare alla senatrice Pasquali e ai senatori Gubert, Besostri e Tarolli.

Tenete conto che i tempi non sono dettati da una sorta di accanimento regolamentare, ma sono regolati essenzialmente dalla previsione secondo la quale, se l'altro ramo del Parlamento non riprenderà in tempi brevi l'esame del testo da noi licenziato, l'*iter* diventerà molto più complicato. Le dichiarazioni rese dai singoli Gruppi parlamentari legittimano il dubbio che in seconda deliberazione si possa raggiungere quella maggioranza dei due terzi che rende direttamente applicabili le norme costituzionali.

Non vi è quindi accanimento per ridurre al minimo il dibattito e per togliere spazio al confronto, ma occorre tener conto di questa circostanza. Mi rivolgo essenzialmente ai presentatori degli emendamenti e a coloro che interverranno in dichiarazione di voto sui singoli emendamenti.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi sento come quell'agnello che viene accusato dal lupo che beve a monte di sporcargli l'acqua. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*). In ogni caso accetto il suo invito entro certi limiti.

Prima di togliere la seduta antimeridiana lei ha rilevato che gli emendamenti riferiti all'articolo 4, volti a sostituire o sopprimere diverse lettere, sono ridondanti. Sento di poter accettare volentieri il suo invito, senza sentirmi l'agnello famoso, mantenendo un solo emendamento tra proposte di modifica plurime che si riferiscono ad un unico argomento. (*Applausi del senatore Carpi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gubert.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, gli argomenti di sostanza alla nostra attenzione sono quattro: il requisito quadriennale della residenza per il titolo all'elettorato attivo e passivo; la tutela dei ladini di Trento; la tutela dei ladini di Bolzano; le norme elettorali.

Ho presentato 16 emendamenti; posso venire incontro alla sua sollecitazione ritirandone quattro che risultano ripetitivi, perché riferiti allo stesso argomento. I restanti emendamenti testimoniano invece una modalità di soluzione diversa rispetto a quella prospettata dal Governo.

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, pur rendendomi conto di trovarmi in una situazione che non affronto volentieri, accolgo il suo invito, allineandomi alle posizioni assunte dai colleghi che combattono insieme a me questa battaglia.

Garantendo fin d'ora che ritirerò circa la metà dei miei emendamenti, mi riservo di valutare di volta in volta quali sono le proposte di modifica meno rilevanti e di venticinque ne manterrò al massimo dieci o dodici.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega viene incontro alla sua sollecitazione; ritireremo parte degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. La ringrazio.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, non potendo rimanere insensibile all'appello da lei rivolto, ritirerò i miei emendamenti; d'altronde, sono stati già messi in votazione emendamenti di analogo contenuto presentati da altri senatori.

Vorrei sottolineare che le mie proposte erano volte a ripristinare un minimo di coerenza in alcune disposizioni. Ad esempio, non si comprende per quale ragione la morte o l'impedimento permanente, nel caso di elezione diretta, provochino immediate nuove elezioni mentre, nel caso in cui si scelga un altro sistema, non abbiano alcun tipo di effetto sulla composizione degli organi.

Allo stesso modo, non si comprende per quale motivo una legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale debba essere, ciò malgrado, sottoposta a *referendum*.

Comunque, poiché quest'Aula si è già espressa sugli stessi emendamenti riferiti ad altri statuti speciali, ritiro tutti gli emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Besostri.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, noi non siamo contrari a modificare l'atteggiamento fin qui adottato, ma costretti dalla posizione adottata dalla maggioranza.

Alla luce di questa possibilità già annunciata e condivisa dagli altri colleghi dell'opposizione, avvertiamo l'esigenza di sospendere la seduta per quindici o venti minuti, ove la Presidenza lo ritenga opportuno, in modo tale da definire, unitamente ai colleghi, per linee brevissime, le direttrici essenziali e stringate di quello che dovrebbe essere il punto invalicabile, al di là del quale non possiamo che mantenere l'atteggiamento sin qui adottato.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, lei ha chiesto una breve sospensione della seduta di un quarto d'ora, ma non vorrei che alla ripresa dei lavori si cominciasse nuovamente a chiedere verifiche del numero legale.

Accogliendo quindi la sua richiesta, poiché non si fanno osservazioni, sospendo la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,46, è ripresa alle ore 17,03).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, stando alle dichiarazioni dei colleghi presentatori di emendamenti, c'è una posizione comune sugli emendamenti ad oggetto plurimo. Le proposte modificative che si riferiscono a più articoli e a più lettere non verrebbero messi in votazione mentre, secondo la tesi del senatore Gubert, verrebbero messi in votazione gli emendamenti che si riferiscono a specifiche lettere.

Senatore Gubert, l'emendamento 4.334 è ad oggetto plurimo.

GUBERT. Signor Presidente, la proposta era la seguente: laddove sulla stessa norma vi siano più emendamenti soppressivi o sostitutivi se ne prende in considerazione uno solo. L'emendamento 4.334 non è plurimo, perché l'oggetto è unico. Esso contiene una proposta diversa rispetto al testo.

Comunque, Presidente, avevo già ritirato tale emendamento e quindi non posso fare altro che confermare tale ritiro. Ricordo però che esso era stato fatto proprio dal senatore Micele.

MICELE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.345.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, questo emendamento riguarda la questione dei ladini. Se la sua votazione viene anticipata io vorrei mantenerlo,

perché concerne la parità di trattamento dei ladini della Val di Fassa, in Trentino, con i ladini della Val Badia e della Val Gardena, in provincia di Bolzano.

Non si comprende perché vale il principio dell'autodichiarazione a Bolzano e invece quello territoriale a Trento. Nell'emendamento in votazione, allora, si propone l'applicazione del principio territoriale per entrambe le aree.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Le ricordo, però, senatore Moro, che avevo chiesto di cercare di recuperare il quarto d'ora di sospensione dei lavori che abbiamo deciso ad inizio di seduta.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Collegli, è giovedì pomeriggio: ho già detto che sul provvedimento in esame non c'è un accanimento regolamentare, ma ci sono tempi che potrebbero pregiudicare l'applicazione immediata di questo provvedimento costituzionale per la Sicilia; questo lo dovevo segnalare.

PREIONI. Signor Presidente, è inutile che lei si rivolga ai presenti: rivolga il suo invito a coloro che non ci sono!

PRESIDENTE. Mi rivolgo ai Gruppi parlamentari: non si preoccupi.

PREIONI. Qui non siamo a scuola, né all'asilo.

PRESIDENTE. Mi rivolgo ai Gruppi, perché è doveroso da parte loro sollecitare la presenza dei senatori per l'esame di un disegno di legge di natura costituzionale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,08, è ripresa alle ore 17,29).

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.345.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, prima ancora che si voti, mi permetta di intervenire brevemente per dire che o non ho ben compreso, perché non ero in Aula e ho seguito lo svolgimento del dibattito dalla televisione del mio ufficio, o c'era qualcosa di non preciso nelle ultime parole da lei pronunciate prima della sospensione per la mancanza del numero legale.

Non credo si possa addebitare ad alcuno di noi se il prossimo anno non si potrà votare il presidente della regione con l'elezione diretta.

Abbiamo già manifestato la nostra posizione, al punto che ci siamo talmente distaccati dai lavori dell'Aula da non partecipare più alle votazioni. Altri, forse, hanno contribuito a determinare questa situazione negando lo stralcio della normativa per quelle regioni nelle quali c'erano e permangono gravi difficoltà per arrivare ad una conclusione positiva. Altri si sono assunti quella responsabilità, signor Presidente, e vorrei che ciò restasse quanto meno agli atti di questa Assemblea.

Noi ci siamo battuti e, per quanto sarà possibile, continueremo a batterci affinché almeno le normative riguardanti la Sicilia e la Sardegna possano avere un percorso più agevole; diversamente ci dovremo rassegnare a causa di ciò che è accaduto ieri e sta accadendo oggi in quest'Aula. Anche se approvassimo oggi questo disegno di legge costituzionale, ormai non si potrebbe più concluderne l'iter in tempo utile. Infatti, il passaggio del disegno di legge alla Camera, la seconda lettura in Senato e la lettura finale alla Camera, con le ulteriori difficoltà dovute alle legittime aspirazioni – buone o cattive ognuno farà poi le sue valutazioni – delle altre regioni, non permetteranno di concludere l'esame di questo disegno di legge in tempo utile affinché nelle prossime elezioni in Sicilia il presidente possa essere eletto direttamente dai cittadini.

La responsabilità va ricercata in ciò che sta accadendo e non certo nel nostro atteggiamento. *(Applausi dai Gruppi FI e CCD e del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, io non ho attribuito a nessuno la responsabilità di quanto sta accadendo; ho fatto soltanto una considerazione: poiché è mancato il numero legale ho chiesto ai Gruppi parlamentari che hanno interesse a vedere applicata la legge costituzionale di adoperarsi affinché in Aula possa essere garantita la presenza del numero legale.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, francamente devo dire che nelle sue parole ho colto qualcosa di più. È vero che lei si è rivolto ai Gruppi, ma sostanzialmente ha lasciato intendere che chi chiedeva il numero legale, e quindi svolgeva legittimamente il suo ruolo in Aula, non metteva in condizione di far rispettare i tempi in ordine all'approvazione del disegno di legge in esame, con la conseguenza di mettere a rischio la possibilità di svolgere le prossime elezioni in Sicilia con la nuova normativa.

Ribadisco pertanto quanto detto dal collega La Loggia. Mi pare che il Polo abbia ripetutamente sostenuto la necessità di procedere separatamente; ne abbiamo parlato più volte nella riunione dei Capigruppo. C'è stato anche un momento in cui era parso che il Governo potesse accedere a questa richiesta di stralcio, almeno per quanto riguardava la regione Sicilia. Ora dobbiamo seguire l'iter di questa legge dal momento che la maggioranza e il Governo hanno deciso che le norme costituzionali relative alle cinque regioni a statuto speciale debbono essere esaminate in un unico provvedimento.

La responsabilità è di chi ha fatto questa scelta, non di chi volendo esercitare il suo diritto di discutere una riforma costituzionale usa gli strumenti regolamentari di cui dispone. (*Applausi del senatore D'Alì*).

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente sono un po' sorpreso – forse avrei dovuto prendere la parola questa mattina, in particolare dopo l'intervento del collega D'Onofrio – dal tono e da alcune argomentazioni che i colleghi dell'opposizione stanno utilizzando in questo nostro dibattito.

Comprendo bene il fatto che sul provvedimento vi possono essere valutazioni di merito e di giudizio fortemente diversificate da quelle che noi esprimiamo rispetto ai colleghi dell'opposizione.

Abbiamo ascoltato, in proposito, alcuni colleghi, fra i quali anche il senatore Gubert. Benissimo, non può sfuggire però all'attenzione dell'Assemblea il fatto che, quando questo provvedimento è stato esaminato – così come ora noi stiamo facendo – dalla Camera dei deputati, i colleghi

dell'opposizione non hanno posto le questioni pregiudiziali, addirittura di costituzionalità, che sono state invece sollevate in quest'Aula.

Con un intervento molto polemico, questa mattina il collega D'Onofrio ha addirittura sostenuto che staremmo mettendo in atto chissà quale disastro di carattere costituzionale-democratico, poiché con la norma di carattere costituzionale – che si sta ora discutendo e che riguarda la regione Trentino-Alto Adige – staremmo imponendo (così egli ha detto) la modifica della legge elettorale.

A parte il fatto che le norme in esame sono già state approvate dall'altro ramo del Parlamento...

SCHIFANI. No, non questa!

PRESIDENTE. Colleghi, abbiate pazienza!

ANGIUS. ...vorrei ricordare ai colleghi che la stessa identica norma, che riguarda la legge elettorale, è stata approvata dal collega D'Onofrio proprio con riferimento alla regione Sicilia; ciò, a testimonianza della totale strumentalità delle affermazioni fatte. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

La verità è che il Polo sta conducendo una battaglia politica ostruzionistica, inventando, qui in Senato, la proposta di stralcio per affossare una legge importante per le regioni a statuto speciale: questa è la verità politica e si abbia il coraggio di affermarla per quello che essa è!

Pertanto, la nostra proposta è: proseguire nell'esame e quindi nell'approvazione dei disegni di legge in discussione, così come è stato sostenuto dal Governo, dalla 1^a Commissione permanente e dal relatore. E che la strumentalità della posizione del Polo e delle Lega venga interamente alla luce per come essa è: questo è il nostro parere! *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-SVP)*.

D'ALÌ. Dai i numeri!

SCHIFANI. Avete paura del confronto in Sicilia! *(Commenti dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Non facciamo venire in Aula anche il lupo!

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, posso comprendere le ire del Capogruppo della Sinistra Democratica, visto che questo provvedimento, oggi pomeriggio, molto probabilmente, vedrà la propria fine in quest'Assemblea, non essendo presente il numero legale dal momento che la sua

maggioranza non è in grado di garantire una presenza adeguata di senatori in Aula, ed è inutile che egli se la prenda con le opposizioni.

Non posso però ammettere – e non me ne voglia Gavino Angius, del quale ho massima stima e, penso, anche amicizia, peraltro contraccambiata – che il Capogruppo del più importante partito di Governo si presenti in Assemblea senza avere letto quanto è riportato nel testo del disegno di legge.

Caro Gavino Angius, l'articolato proveniente dalla Camera dei deputati è stato stravolto in 1^a Commissione e, molto probabilmente, è questa la ragione per la quale il Polo e la Lega fanno ostruzionismo. (*Applausi dai Gruppi LFNP e FI*).

COLLA. Bravo!

PERUZZOTTI. Inoltre, pur avendo il massimo rispetto per il ministro Toia e per i Sottosegretari presenti, avremmo preferito che fosse presente oggi anche il ministro Maccanico, al quale (mi sembra) era stato chiesto, da più parti, un incontro chiarificatore e – soprattutto da parte dell'opposizione della Casa per le libertà – la massima collaborazione per addivinare ad un accordo.

La realtà, caro Angius, è che la vostra maggioranza è sotto il ricatto (mi sembra che questo sia davanti agli occhi di tutti) di forze politiche che hanno magari lo zero virgola o l'uno virgola per cento di voti e, molto probabilmente, è arrivato il momento di ritirarsi, issare bandiera bianca e andare a casa. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Visto che vi è stata una censura nei confronti di un assente, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCESCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, devo rispondere al senatore Peruzzotti che il ministro Maccanico sta partecipando in questo momento ad una riunione della Conferenza Stato-regioni, adempiendo ad un impegno istituzionale cui non poteva sottrarsi. Ad ogni modo, essendo stato sempre presente, spero di poterlo sostituire, avendo seguito *l'iter* del provvedimento nei lunghi mesi dell'esame svoltosi in 1^a Commissione permanente che hanno preceduto l'inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Colgo l'occasione per ricordare, rispetto a questo tentativo di sostenere che non si vuol far votare la Sicilia, che più volte il Governo ha detto che vuole mantenere un impegno persino scontato, cioè quello di far votare la Sicilia con una nuova normativa e con l'elezione diretta del suo presidente. Ma qui si tratta di adeguare le cinque regioni a statuto speciale a ciò che è già avvenuto nelle quindici regioni a statuto ordinario.

SCIVOLETTO. Bravo!

FRANCESCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quale motivo logico potrebbe portare a stralciare le norme per la regione Sicilia e consentire solo ad essa di votare con l'elezione diretta del presidente della regione? Infatti, è del tutto evidente che lasciare indietro le altre quattro regioni a statuto speciale comporterebbe innanzitutto che l'*iter* della legge costituzionale per la Sicilia sarebbe identico (cioè con la seconda lettura da parte della Camera, l'intervallo dei tre mesi e le due successive letture) e, soprattutto, poiché questa legislatura terminerà nell'aprile del 2001, che l'*iter* per le altre quattro regioni dovrebbe iniziare da capo nella prossima legislatura, impedendo con buone probabilità che si voti alla scadenza naturale.

Per questo motivo riteniamo che vi siano tutte le condizioni temporali – certo, con un po' più di collaborazione da parte dell'opposizione – per andare avanti con l'intero provvedimento e, come è stato detto, nella convinzione (poi, certo, l'Aula della Camera è sovrana) che la maggioranza può garantire che sul testo approvato in Commissione al Senato la Camera sarà messa in condizioni di approvarlo in quell'identico testo. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR e Misto-SVP*).

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, volevo ricordare al Presidente del Senato e al presidente del Gruppo DS, senatore Angius, che in 1^a Commissione, affari costituzionali, da parte dell'opposizione non c'è mai stata alcuna remora, non è mai stato messo in moto nessun atteggiamento dilatorio rispetto all'esigenza di dare una risposta pronta, immediata, celere all'esigenza di governabilità che nasce, e la cui domanda viene posta in maniera molto forte e autorevole anche agli organi istituzionali, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna.

In Commissione affari costituzionali, come altresì nella Commissione bicamerale per le questioni regionali, dagli stessi membri della maggioranza sono state sollevate delle forti perplessità rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati in riferimento alla situazione registrata nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Tali perplessità non sono state sollevate dall'opposizione ma dai senatori Andreolli e Dondeynaz, uomini di maggioranza, perchè ritenevano che quel provvedimento non andasse nella direzione auspicata.

Voglio quindi richiamare l'attenzione del Presidente del Senato e del senatore Angius sulla circostanza che i tanti motivi di rallentamento dell'*iter* del provvedimento sono stati creati da esponenti della loro maggioranza e non certo dell'opposizione, la quale ha sempre tenuto un comportamento trasparente, a giustificare che, mentre per le regioni Sicilia e Sardegna l'obiettivo era solo quello della governabilità, e quindi la risposta era molto più semplice, per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta il problema non è solo di governabilità e di stabilità dell'esecutivo, ma

è quello di coniugare questo valore con l'obiettivo imprescindibile della convivenza tra gruppi etnici e linguistici con storia e cultura diverse.

Dunque, l'essersi attestata la posizione del Governo e della maggioranza su un'omologazione di questioni che sono fra loro inconciliabili ha portato al nascere delle questioni e della stasi di cui siamo oggi testimoni.

L'esigenza dello stralcio dell'articolo 4 o dell'articolo 5, pertanto, non nasce da tentativi ostruzionistici o dilatori, bensì solo dalla consapevolezza che ci troviamo di fronte a questioni fra loro inconciliabili, per cui è utile che la Sicilia, la Sardegna o altre realtà possano andare avanti celermente con il nostro consenso (e il voto favorevole che abbiamo espresso sull'articolo 1 e l'articolo 2 ne è testimonianza), mentre per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta una pausa di ripensamento ci sembra oltre modo doverosa.

Quindi, nessun atteggiamento ostruzionistico da parte del Polo, mentre la responsabilità va individuata eventualmente nella maggioranza, che in maniera chiusa, poco accorta e poco sensibile vuole mettere assieme l'inconciliabile, gli opposti, come in termini filosofici si potrebbe dire. *(Applausi del senatore Pastore).*

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, intervengo brevemente poiché concordo con quanto testé esposto dal senatore Tarolli. Desidero soltanto ringraziare i Gruppi della Csa delle libertà poiché hanno maturato qui in Senato la convinzione che quella del Trentino-Alto Adige è una questione di rilevanza nazionale e non semplicemente un problema che interessa la realtà locale.

Devo anche dire che questa posizione non era emersa nell'altro ramo del Parlamento, poiché in quella sede i deputati del Trentino sono tutti o Verdi o diessini. Costoro si sono assunti, insieme ad altri rappresentanti del Gruppo dei DS, la responsabilità di redigere un progetto di legge senza coinvolgere le realtà locali, che si sono trovate costrette a rincorrere tale provvedimento, e senza coinvolgere quei rappresentanti della maggioranza che non erano rappresentati alla Camera dei deputati. Tale disegno di legge, come ha affermato il sottosegretario Franceschini, va ben oltre, prevedendo la possibilità di parificare le regioni a statuto speciale a quelle a statuto ordinario.

Se si vuole fare tutto questo per motivi che non sono quelli detti ma altri reconditi non ci si può poi lamentare se chi è oggetto di queste costrizioni attuerà nella dialettica democratica tutte le modalità che trova utili per correggere tale stato di cose.

Da parte mia rinnovo il ringraziamento a chi ha compreso questo e rivolgo un invito a tutta l'Aula a riflettere, poiché se continueremo così il problema si porrà nuovamente alla Camera dei deputati e andremo in-

contro a quelle conseguenze negative che lei, signor Presidente, ha prima ricordato. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso che registrare che dalle ore 17, con l'intesa che avremmo proceduto nei nostri lavori, ci siamo invece soffermati ai margini del provvedimento, chi rivendicando una ragione chi un'altra; sono così trascorsi 46 minuti senza che si svolgesse alcun confronto, solo per dire che ciascuno è portatore di una sua valida ragione, valida perché per ciascuno è tale.

Ricordo che è stata avanzata dal senatore Moro la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, è la seconda volta che manca il numero legale. A questo punto, convoco la Conferenza dei Capigruppo, al termine della quale riprenderemo i nostri lavori, se così sarà stabilito; altrimenti darò comunque notizia delle determinazioni assunte.

(La seduta, sospesa alle ore 17,48, è ripresa alle ore 18,10).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, a larga maggioranza, ha approvato le seguenti modifiche e integrazioni al calendario dei lavori dell'Assemblea, per la prossima settimana: martedì 20 nelle sedute antimeridiana, dalle ore 10,30 alle 13,30, e pomeridiana, dalle ore 16,30 alle 20,30, si proseguirà e concluderà l'esame del disegno di legge costituzionale di modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale; nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di mercoledì 21 si svolgerà la discussione del disegno di legge sulla fecondazione assistita; nella seduta notturna di mercoledì, ove fosse necessaria, si procederà alla votazione finale del disegno di legge costituzionale sugli statuti delle regioni a statuto speciale.

Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di giovedì saranno discussi i disegni di legge richiesti dalle opposizioni; per l'ordine del giorno della seduta di venerdì non sono previste modifiche.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 20 giugno al 7 luglio 2000

Martedì	20	giugno	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10,30-13,30)	} – Seguito del disegno di legge costituzionale n. 4368 – Modifiche statuti regioni a statuto speciale (<i>Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	
Mercoledì	21	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	} – Seguito del disegno di legge n. 4048 – Fecondazione assistita (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	21	»	(<i>notturna</i>) (h. 21-23)	} – Seguito del disegno di legge costituzionale n. 4368 – Modifiche statuti regioni a statuto speciale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
(<i>se necessaria</i>)				
Giovedì	22	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	} – Argomenti indicati dalle opposizioni: – Disegno di legge n. 4095 – Autovetture di Stato – Disegno di legge n. 4361 – Contributi previdenziali lavoratori – Disegno di legge n. 4306 – Norme fiscali famiglia
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Venerdì	23	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti agli argomenti indicati dalle opposizioni dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 20 giugno.

Martedì	27 giugno	(<i>pomeridiana</i>) (h. 15-20)	} – Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-16) – Disegno di legge n. 4518 – Voto italiani all'estero (Costituzionale) (<i>Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 662 e connessi – Insegnanti di religione – Disegno di legge n. 3903 – Navigazione satellitare – disegno di legge n. 4375 – Semplificazione amministrativa – Disegno di legge n. 4336 – Misure in materia fiscale (<i>collegato</i>)
Mercoledì	28 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	29 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Venerdì	30 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 662 e 4375 dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 16 giugno. Gli emendamenti al disegno di legge n. 4336 entro le ore 19 di giovedì 22 giugno.

Martedì	4 luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 15-20)	} – Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-16) – Seguito degli argomenti non conclusi nelle precedenti settimane – Seguito del disegno di legge n. 4336- <i>bis</i> – Compensi ufficiali giudiziari – Disegno di legge n. 2853 – Roma capitale – Mozione n. 541 sul trattato di non proliferazione nucleare – <i>Doc. XVI</i> , n. 10 – Rapporto televisione e minori – Disegno di legge n. 2970 e connessi – Voli zone di montagna – Disegno di legge n. 4338 (e connessi) – Patrimonio immobiliare pubblico (<i>collegato</i>)
Mercoledì	5 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	6 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
	» »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Venerdì	7 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2853, 2970 e 4338 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 29 giugno.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BUCCIARELLI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 16 giugno 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 16 giugno, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 18,12*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (4368)

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) le parole: «Presidenti delle Giunte provinciali» e «Presidente della Giunta provinciale», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Presidenti delle Province» e «Presidente della Provincia»;

c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica»;

d) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni»;

e) all'articolo 24, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»;

f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

«Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano»;

g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «diritto elettorale attivo» sono inserite le seguenti: «in Provincia di Bolzano»;

h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno»;

i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: «elezioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «elezioni dei Consigli provinciali»;

l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: «regionali e» sono soppresse;

m) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica»;

n) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo»;

o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;

p) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento»;

q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: «il vice Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Presidenti»;

r) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali»;

s) all'articolo 36, primo comma dopo le parole: «è composta del Presidente» sono inserite le seguenti: «della Regione, che la presiede,»;

t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale»;

u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale»;

v) all'articolo 47, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Provincia» e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del *referendum* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di

funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.

Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a *referendum* provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale»;

z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica»;

aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:

«Art. 48-*bis*. – I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 48-*ter*. – Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano»;

bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38»;

cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. – Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere im-

prorogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. – La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purchè vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale»;

ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. – Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili»;

ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il *referendum* per le leggi regionali»;

gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. – Le norme sulla compoegli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino»;

hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: «fra il presidente della relativa giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «fra il Presidente della relativa Provincia»;

ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale»;

ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: «o da quello della giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «o da quello della Provincia»;

mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

«Art. 102. – Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca»;

nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Art. 103. – Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale»;

oo) all'articolo 104, le parole: «Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 103».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, fatte salve le disposizioni concernenti le incompatibilità dei consiglieri stabilite nella presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia tratta in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del presidente

della provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:

a) le elezioni contestuali del presidente della provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera *z*), del presente articolo. Il presidente della provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di presidente della provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vicepresidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica di consigliere provinciale;

b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera *h*), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di presidente della provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di presidente della provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

c) il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del presidente della provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro nè inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di presidente della provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di pre-

sidente della provincia al quale la lista stessa è collegata. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;

d) per l'attribuzione della carica di presidente della provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:

1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della provincia per il candidato alla carica di presidente della provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;

2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della provincia, dal rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di presidente della provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

5) proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;

6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parità di voti tra le liste il seggio è assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto più preferenze nei predetti comuni; a parità di preferenze il seggio è attribuito al più anziano di età e, a parità di età, a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;

7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di presidente della provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3, ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al presidente della provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente nelle

cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;

8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto presidente della provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);

9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;

10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente della provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 3) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, quello che precede nell'ordine di lista;

e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di presidente della provincia, eccetto uno, quest'ultimo è proclamato eletto presidente della provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i colle-

gamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:

1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto presidente il candidato più anziano di età;

2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera *d*), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui è aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera *d*), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera *d*), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *d*), numero 10), è escluso il candidato alla carica di presidente della provincia, qualora nel secondo turno una o più delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;

f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del presidente della provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi

della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1° gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

EMENDAMENTI

Al comma 1 sostituire le lettere f), l), m), n), r), u) e z) con le seguenti: **Ritirato**

«a) all'articolo 25, secondo comma, la cifra "70" è sostituita dalla seguente: "30";

b) all'articolo 28 è aggiunto in fine il seguente comma: "L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro di Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo";

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e secreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.

Le leggi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino».

Conseguentemente sopprimere alla lettera cc), capoverso «Art. 49-bis» il sesto comma.

**Votato dopo
l'em. 4.334**

Al comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), r), u), v), z), cc), e sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "Il territorio della regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, la Valle Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.

Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei"».

4.345

GUBERT

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MILIO Pietro

Modifiche all'ordinamento penitenziario su liberazione condizionale e liberazione anticipata (4673)
(presentato in data **15/06/00**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (3915-B)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio
C.5491 approvato dalla Camera dei Deputati; S.3915 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica;

C.5491-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **15/06/00**)

I pareri dovranno essere espressi alla Commissione di merito entro le 15 di mercoledì 21 giugno.

12^a Commissione permanente Sanità

Sen. DI ORIO Ferdinando ed altri

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (251-B)

previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 7° Pubb. istruz.

S. 251 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S. 2019, S. 1648, S. 1619, S. 744, S. 431);

C. 4980 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **15/06/00**)

Commissioni 10^o e 12^o riunite

Dep. CACCAVARI Rocco Francesco ed altri

Riordino del settore termale (4651)

previ pareri dalle Commissioni 1^o Aff. cost., 2^o Giustizia, 5^o Bilancio, 7^o Pubb. istruz., 11^o Lavoro, 13^o Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

C. 424 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C. 2877, C. 2487, C. 2225, C. 1975, C. 1501, C. 976, C. 818, C. 739);
(assegnato in data **15/06/00**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 13 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza emessa il 13 giugno 2000 – sulla base della delega attribuita dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 22 maggio 2000 – dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, relativamente allo sciopero proclamato per il periodo dal 15 al 20 giugno 2000 nel settore dei servizi gestiti dagli operatori del mercato elettrico nazionale.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 16 maggio 2000, ha inviato il testo di due risoluzioni e di otto risoluzioni legislative, approvate dal Parlamento stesso nella tornata del 3-4 maggio 2000:

 sul progetto di linee direttrici sulle restrizioni verticali (*Doc. XII, n. 473*);

 risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sulla libera circolazione delle persone (*Doc. XII, n. 474*);

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sul trasporto aereo (*Doc. XII, n. 475*);

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (*Doc. XII, n. 476*);

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e la CEEA, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra (*Doc. XII, n. 477*);

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (*Doc. XII, n. 478*);

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sugli scambi di prodotti agricoli (*Doc. XII, n. 479*);

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica, della Commissione relativa alla conclusione di accordi fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra: accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la CE e la Confederazione svizzera (*Doc. XII, n. 480*);

risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (*Doc. XII, n. 481*);

sul Libro verde della Commissione sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno (*Doc. XII, n. 482*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni

DE LUCA Athos. – *Al Ministro per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che nei maggiori quotidiani nazionali di informazione è apparsa in data 10 giugno 2000 la notizia relativa a Martina, la bambina di 17 mesi prelevata con un *blitz* dalle forze dell'ordine a Grosseto, nella casa della coppia che l'aveva avuta in affidamento ed aveva presentato una domanda di adozione respinta dal tribunale dei minori di Firenze;

che la legge n. 184 del 1983 impedisce l'adozione da parte di coppie che non siano sposate da almeno tre anni e l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 40 l'età dell'adottando;

che la legge n. 184 del 1983 dovrebbe, nell'interesse del minore, tenere conto di un vero legame familiare basato sull'amore, seppure non sancito dal matrimonio, ed evitare separazioni traumatiche tra le famiglie affidatarie e i bambini;

considerato che per quanto riguarda i limiti di età per l'adozione la recente sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che ad essi si può derogare se dalla mancata adozione deriva un danno grave al minore e che su questa linea si muovono le modifiche legislative in corso di approvazione presso la Commissione speciale per l'infanzia del Senato,

si chiede di sapere:

se risulti che le legittime decisioni del tribunale dei minori di Firenze siano state adottate con tutti gli accorgimenti necessari per evitare un trauma psicologico alla bambina;

se in particolare non si ritenga che il passaggio dalla famiglia affidataria alla nuova famiglia adottiva non dovesse essere più graduale e preparato con l'assistenza dei servizi sociali ad evitare un brusco allontanamento dal momento che, anche secondo la legge vigente, la dichiarazione di adottabilità non comporta automaticamente l'adozione immediata da parte di un'altra famiglia avente i requisiti richiesti.

(3-03730)

CORRAO, MIGONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Gli interroganti chiedono di essere informati sullo stato del conflitto tra Etiopia ed Eritrea; in particolare, dopo l'interruzione il 5 maggio scorso dei colloqui di Algeri che hanno segnato una ripresa delle ostilità e alla luce della recente risoluzione ONU che ne invoca la cessazione, si chiede altresì di sapere quali provvedimenti intenda adottare l'Italia, nel suo ruolo di paese mediatore, e la comunità internazionale al fine di un immediato «cessate il fuoco» che consenta la ripresa di trattative volte a giungere a condizioni di pace.

(3-03731)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – (Già 2-01094).
(4-19678)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:
che la legge n. 489 del 1994, detta «legge Tremonti», prevedeva che il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il 1994 e il 1995 fosse escluso dall'imposizione del reddito d'impresa per la parte in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;

che l'agevolazione si applicava anche alle imprese con attività inferiore ai cinque anni calcolando la media sugli anni precedenti:

che – stante le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze – in base ad una interpretazione corretta della legge per investimenti si intende, oltre alla realizzazione, l'ampliamento, la riattivazione di impianti in Italia, l'acquisto di beni strumentali nuovi;

che in base alla nota informativa relativa all'offerta pubblica di azioni ordinarie Mediaset nel 1994 la società avrebbe acquisito investimenti di diritti televisivi da società del gruppo Fininvest ed a questo correlate per 929,4 miliardi di lire e nel 1995 avrebbe acquisito investimenti di diritti televisivi da società del gruppo Fininvest per 1.173,4 miliardi di lire;

che il totale delle acquisizioni di diritti infragruppo sarebbe ammontato a 2.102,8 miliardi di lire mentre in base al prospetto dettagliato, allegato alla nota informativa, risulterebbero acquisiti di diritti da società correlate a Fininvest per 1.000 miliardi nel 1994 e 1995 e i restanti da altre fonti;

che poichè dal bilancio *pro forma* presentato nella nota citata non risulterebbero investimenti di rilievo per il 1993, unico esercizio precedente, c'è da ipotizzare che potrebbero essere stati decurtati dall'imponibile 1.051,4 miliardi di lire (50 per cento consentito dalla «legge Tremonti»);

considerato:

che il prospetto citato dichiara che «l'aliquota fiscale del gruppo Mediaset è stato pari al 21,4 per cento nel 1995 e al 37,1 per cento nel 1994 e prevede che il carico fiscale aumenterà a partire dal 1996 a seguito della cessazione delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti»;

che valutando in circa il 50 per cento le imposte dovute sull'utile in assenza della «legge Tremonti» si può indicare un risparmio di imposta con riferimento agli utili di bilancio dichiarati nel prospetto del:

13 per cento su 217 miliardi pari a 28,21 miliardi nel 1994;

29 per cento su 578 miliardi pari a 167,62 miliardi nel 1995 per un totale di 195,93 miliardi di lire;

preso atto che secondo il rapporto ABN AMRO presentato agli investitori esteri «il livello straordinariamente elevato degli investimenti negli anni 1994 e 1995 è stato raggiunto principalmente per trarre vantaggio degli incentivi fiscali previsti dalla legge Tremonti e che l'investimento previsto nel 1996 dovrebbe mostrare una drastica riduzione prevista nell'ordine di 950 miliardi di lire,

si chiede di sapere:

se – qualora i fatti in premessa corrispondano al vero – non si ravvisi un chiaro e grave conflitto di interesse nella posizione del Capo del Governo dell'epoca;

se fosse legittimo utilizzare la «legge Tremonti» per la defiscalizzazione di investimenti in diritti immateriali e qualora tali diritti possano considerarsi strumentali ai fini dell'esercizio delle attività della Mediaset, se non si ritenga che in ogni caso non possano considerarsi nuovi in quanto risultato di produzioni precedenti in larga parte sfruttate sui mercati televisivi di origine o sul mercato cinematografico;

se non si ritenga, qualora i fatti fossero accertati, di chiedere al Ministro delle finanze di promuovere immediatamente una rettifica da parte dell'ufficio imposte dal momento che è in vista la prescrizione per l'anno 1994;

se si sia a conoscenza di eventuali ricorsi che l'associazione produttori televisivi abbia presentato all'Autorità *antitrust* dell'epoca denunciando, in qualche caso, l'uso non trasparente della «legge Tremonti» e in caso positivo quale sia stata la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(4-19679)

MONTELEONE, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nell'ormai lontano 1985 presso la direzione didattica del circolo di Tursi (Matera) era stato posto in servizio un nuovo dirigente scolastico;

che la gestione da parte del nuovo dirigente scolastico, ancor oggi in servizio presso il medesimo circolo didattico, sembra aver creato una condizione di notevole disagio e acuta conflittualità che tuttora si ripercuotono sul buon andamento lavorativo scolastico e sui rapporti con i genitori e con le istituzioni;

che numerosi esposti sono stati presentati nel corso degli anni a tutte le autorità preposte da parte sia dei genitori che del personale scolastico per denunciare le presunte inadeguatezze del responsabile scolastico, peraltro sottoposto a verifica da numerose ispezioni disposte nel corso degli anni dal provveditorato agli studi di Matera, di cui l'ultima effettuata nello scorso mese di marzo 2000;

considerato:

che la situazione creatasi tra il dirigente scolastico in oggetto e il circolo didattico di Tursi parrebbe configurare un evidente caso di incom-

patibilità ambientale, ormai apparentemente insanabile visto anche il grande lasso di tempo trascorso;

che nel febbraio 1995 era stata presentata in Senato una interrogazione parlamentare (4-03153) a cui l'allora Ministro della pubblica istruzione rispondeva: «Dagli elementi acquisiti in merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, è emerso in effetti che il comportamento del dottor Francesco De Biase, quale titolare responsabile del circolo didattico di Tursi (Matera), ha determinato una obiettiva situazione di conflittualità tra il predetto dirigente, da un lato, e l'intera comunità scolastica dall'altro, situazione che rende problematico il corretto funzionamento della scuola...», ed inoltre riferiva che «... la competente Direzione generale dell'istruzione elementare di questo Ministero, con nota n. 1302 del 1° marzo 1995, ha chiesto al Consiglio nazionale della pubblica istruzione... di voler esprimere il prescritto parere in merito al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale...»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di poter riferire se il Consiglio nazionale della pubblica istruzione – consiglio di disciplina per il personale direttivo – abbia espresso il parere richiesto con la nota suddetta e in che cosa sia consistito;

se comunque il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover intervenire presso il circolo didattico di Tursi per ripristinare, laddove carente o inesistente, lo stato di serenità e fiducia che deve esistere tra dirigenti, personale scolastico, genitori e alunni per il corretto svolgimento della attività didattica.

(4-19680)

PASTORE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 4 aprile 2000 la direzione centrale risorse umane - ufficio supporto informativo del personale della filiale di Chieti delle Poste italiane spa ha attivato i responsabili dei vari servizi e agenzie perchè venisse richiesto a tutti i dipendenti un nuovo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili comprensivo anche di voci specifiche riferite alle promozioni che l'azienda può rivolgere ai propri dipendenti su prodotti dell'azienda stessa o su altre iniziative promozionali in favore dei dipendenti stessi;

che tale richiesta, avanzata in considerazione delle mutate esigenze aziendali e degli indirizzi che la società sta intraprendendo anche dal punto di vista commerciale, era corredata da «modelli di consenso» che, debitamente firmati e datati, avrebbero poi dovuto essere restituiti dai dipendenti ai rispettivi servizi di appartenenza;

che veniva inoltre sottolineato che, in caso di rifiuto a sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati sensibili ai fini della gestione del personale, si sarebbe interrotto temporaneamente il rapporto di lavoro fino alla risoluzione della problematica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale situazione;

se tale procedura abbia rilievo nazionale e da chi sia stata autorizzata;

quali provvedimenti intenda intraprendere in proposito, in considerazione del fatto che l'iniziativa di cui sopra non giustifica la configurazione di una legittima gestione del personale dell'azienda, soprattutto in ordine alla richiesta di comunicazione di dati sensibili ed alla minacciata sanzione di sospensione del rapporto di lavoro in caso di mancata risposta.

(4-19681)

BUCCIERO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premessa come nota l'interrogazione 4-19453 presentata il 31 maggio 2000, per la quale lo scrivente non ha avuto alcuna risposta nè indirettamente ha potuto constatare l'assunzione di immediati provvedimenti anche in via cautelare, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il vice questore aggiunto, Pietro Battipede, abbia assunto l'incarico di responsabile della polizia di Stato presso la sezione di polizia giudiziaria della procura di Bari, nonostante non abbia mai svolto mansioni di polizia giudiziaria, ma esclusivamente compiti burocratici (Reparto mobile-divisione del personale);

se corrisponda al vero che la sua rapida carriera non sia frutto di meriti di servizio, ma di benefici dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, poi cancellata dalla legge n. 78 del 2000, proprio al fine di evitare che altre carriere del genere venissero favorite;

se corrisponda al vero che non abbia mai maturato esperienza in settori investigativi o di polizia giudiziaria onde poter dirigere un ufficio di tale delicatezza istituzionale;

se corrisponda al vero che il Battipede abbia ricevuto incarichi tecnico-amministrativi dalla prefettura di Bari nei comuni di Barletta, Modugno ed altri comuni reggendo contemporaneamente con incarichi provvisori i commissariati distaccati tra cui quello di Monopoli, che è anche ufficio di frontiera e che anche nel corso di questi incarichi non risultano acquisite esperienze specifiche di polizia giudiziaria od investigative;

se corrisponda al vero che l'unico ufficio operativo diretto dal prefato funzionario è il NOS, in seno alla Divisione del personale, poi chiuso dal Ministero dell'interno perchè abusivo ed illegittimo;

se corrisponda al vero che l'ispettore Senigagliese, stretto collaboratore del dottor Battipede, è stato assegnato alla sezione di polizia giudiziaria della procura non appena il prefato funzionario ha assunto la direzione dell'ufficio e che costui non ha mai svolto mansioni di polizia giudiziaria tranne quelle riservate all'ordine pubblico (Reparto mobile ex «celere»);

se corrisponda al vero che il sovrintendente Coppolecchia, così come l'ispettore Senigagliese, è stato assegnato alla sezione di polizia giudiziaria presso la procura in concomitanza del trasferimento del dottor Battipede e che questo poliziotto non ha mai svolto mansioni di polizia giudiziaria versando in palese incompatibilità ambientale nella provincia di Bari, secondo le normative vigenti, in quanto è fratello di Coppolecchia

Onofrio, noto pluripregiudicato per reati di grave natura (spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina ricettazione, oltraggio ed altro);

se corrisponda al vero che il Coppolecchia è a tutti gli effetti il braccio operativo nelle investigazioni disposte dal dottor Battipede, in virtù degli oscuri canali di cui egli può usufruire;

se il Ministro dell'interno, ove accertate come vere le circostanze soprariferite, intenda rimuovere immediatamente i tre appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato dall'ufficio di polizia giudiziaria in seno alla procura di Bari, alla luce dei loro *curriculum* e dei legami parentali che possono solo delegittimare le istituzioni che dovrebbero tutelare, ivi compresa la magistratura, considerato l'ufficio in cui essi stranamente svolgono servizio.

(4-19682)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sul sito Ethernet <http://universal.eud.com> (intestato al quotidiano di Caracas «El Universal» (UOL Venezuela) in data 22 maggio 2000 è comparso quanto segue: «Caracas, venerdì 22 gennaio 1999

L'ex presidente del Banco Construcción deve risarcire i danni causati allo Stato. Emessa la sentenza contro José Di Mase. Irma Alvarez *El Universal* CARACAS. – Il Tribunal superior de salvaguardia del patrimonio público (Corte suprema per la tutela del patrimonio pubblico) ha condannato l'ex presidente del Banco Construcción, José Gustavo di Mase Urbaneja, a scontare la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per concorso in malversazione continua di denaro concesso a titolo di aiuti finanziari. Si tratta di una sentenza non solo di carattere definitivo, giacchè il TSS ha confermato in appello una sentenza emessa dal 29° tribunale penale, ma anche approvata all'unanimità. Di Mase è stato altresì condannato, insieme a Carmen Elisa Sosa Pérez, a risarcire i danni causati allo Stato per aver utilizzato per fini diversi il denaro concesso in qualità di aiuti finanziari. Il presidente del Tribunal de salvaguardia, Pedro Osman Maldonado, ha specificato in tal senso che un gruppo di esperti – che egli provvederà a designare – "dovrà stabilire, di concerto con il *Fogade*, l'importo dovuto alla nazione da entrambi i funzionari, giacchè il gruppo Construcción ha ricevuto, sotto forma di aiuti, una cifra pari a circa 116 miliardi di bolívares, e la ex dirigente della banca in questione ha consegnato a titolo di garanzia solamente beni valutati intorno ai 10 miliardi, oltre ad alcuni titoli". Una volta effettuati i calcoli, sia José Di Mase che Carmen Sosa dovrebbero rimborsare il summenzionato importo all'ente autorizzato dello Stato, che è appunto il *Fogade*. "Sarà un modo di adempiere agli obblighi che costoro hanno contratto nei confronti dei loro clienti e correntisti" ha assicurato Maldonado. La cifra definitiva, così come indicato dal TSS nella sua sentenza, sarà calcolata tenendo conto delle rispettive indicizzazioni e degli interessi scaduti, calcolati in base a un tasso annuale del 12 per cento a partire dal momento della sti-

pula dei contratti. Il Tribunal superior de salvaguardia ha altresì condannato alla pena detentiva Carlos Alberto Blanco (3 anni e 6 mesi), ex vicepresidente di *Operaciones*, per malversazione di fondi concessi a titolo di aiuti finanziari; Carmen Elisa Sosa Pèrez (due anni e quattro mesi) per concorso in malversazione continuata di fondi pubblici; Saùl Uribe Sayago (2 anni) per il reato di falso in bilancio. Il TSS ha invece assolto Mauro Nannini Gaglioli e Mauro Nannini Scovino dalle accuse formulate a loro carico di concorso in malversazione continuata di fondi pubblici. Política Josè di Mase condannato a tre anni di prigione di Edgar López La giudice del 29° tribunale penale bancario, Milena Noguera, ha condannato José Gustavo DiMase, ex presidente del Banco Construcción, a tre anni e quattro mesi di detenzione per i reati di sfruttamento o malversazione continuata di denaro concesso da organismi pubblici, e per concorso in, e autorizzazione alla sottoscrizione di bilanci o rendiconti finanziati inesatti. La sentenza si riferisce all'uso irregolare dei 91,5 miliardi di bolívares che il Fondo de garantía de depósitos y protección bancaria (Fondo di garanzia depositi e protezione bancaria) (Fogade) ha concesso al Banco Construcción per superare gli squilibri finanziari della banca a partire dal 1994. Gli stessi reati e la medesima pena sono stati attribuiti ed applicati a Carmen Luisa Urbaneja De Di Mase e a Carlos Alberto Blanco. Carmen Elisa Sosa Pérez è stata condannata a due anni e quattro mesi di detenzione per concorso in sfruttamento, o malversazione continua, di denaro concesso da organismi pubblici, mentre Saùl Uribe Sayago è stato condannato a due anni di detenzione per il reato di falso in bilancio. Mauro Nannini Gaglioli e Mauro Bruno Nannini Scovino sono stati assolti. La giudice Noguera ha disposto che il ricorso civile presentato dal pubblico ministero deve essere trattato da un tribunale civile specializzato in materia bancaria. La procedura relativa alla richiesta di estradizione di José Gustavo Di Mase Urbaneja è stata avviata sin dall'aprile del 1996. Tutti i processati, ad eccezione di Saùl Uribe Sayago, sono stati giudicati in contumacia»;

che i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tesoro, del bilancio e della programmazione economica non hanno fatto pervenire risposta all'atto parlamentare di sindacato ispettivo 4-19384 presentato il 25 maggio 2000, riguardante l'autorizzazione espressa nel luglio 1998 dal Ministero dell'industria, ai tre commissari (*ex lege* Prodi) alla industrie aeronautiche e meccaniche (IAM) Rinaldo Piaggio spa di Genova e di Finale Ligure (ora Piaggio Aero Industries spa) ad accettare l'offerta della fondazione turca Tushav per l'acquisto del complesso aziendale di proprietà della stessa IAM, la conseguente venuta meno dei presupposti alla base dell'accettazione di tale offerta (scartando quella della ALA srl) ed il fatto che presso il tribunale civile di Genova è pendente una causa civile intentata dalla Fondazione Tushav nei confronti del gruppo italiano Ferrari, Buitoni e De Mase che avrebbe assunto il controllo della Piaggio Aero Industries spa;

che nello stesso atto parlamentare di sindacato ispettivo veniva chiesto se la persona di recente nominata nel consiglio d'amministrazione della Piaggio Aero Industries spa fosse la stessa che ebbe a ricoprire l'in-

carico di capo della segreteria tecnica del precedente Ministro dell'industria e che attualmente ricopre lo stesso incarico presso il Ministero dei trasporti e della navigazione; in proposito si chiedeva di sapere se, nel caso la risposta a quest'ultimo quesito fosse affermativa, fosse esatto ritenere che la presenza di detta persona nel consiglio d'amministrazione della Piaggio Aero Industries spa sia motivata dall'intento di evitare l'eventualità che abbiano ad essere rese note eventuali irregolarità nell'affidamento, da parte del Ministero dell'industria, della società in questione all'accennato complesso di azionisti;

che la risposta del Ministro dell'industria del 7 maggio 1999 all'interrogazione 4-12163 presentata il 15 settembre 1998 dal senatore Wilde sulla vicenda relativa alla Piaggio Aero Industries spa si limita ad una prolissa storia degli aspetti burocratico-formali senza entrare nell'effettivo merito di scelte e decisioni e rendendo impossibile l'individuazione di responsabilità ed omissioni;

che fra i dipendenti della Piaggio Aero Industries spa sussistono diffuse preoccupazioni sull'uso e sulla sorte dei propri trattamenti di fine rapporto,

si chiede di sapere:

se la persona alla quale è dedicato quanto comparso il 22 maggio 2000 sul sito Ethernet <http://universal.eud.com> integralmente riportato in premessa, sia la stessa che con la carica di amministratore delegato attualmente governa la Piaggio Aero Industries (fornitrice di beni e servizi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa) e, in caso di risposta affermativa, quali spiegazioni concrete (e non solo formali) possano in merito fornire i Ministri in indirizzo, se questi ultimi considerino normale la permanenza del personaggio in questione a detto incarico ed eventualmente quale provvedimenti intendano adottare;

se i Ministri in indirizzo siano in grado di garantire in modo tassativo che le locali autorità di controllo abbiano adempiuto ai propri compiti istitutivi tutelando l'integrità e la disponibilità dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti della Piaggio Aero Industries spa.

(4-19683)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nell'edizione serale del TG1 del 14 giugno 2000, nella telecronaca degli scontri verificatisi a Bologna fra dimostranti «antiglobazionisti» e componenti della polizia di Stato, è stata con chiarezza mostrato come questi ultimi colpissero i dimostranti impugnando gli sfollagente al contrario, in modo cioè che l'impugnatura ed il gancio provocassero danni fisici più rilevanti di quelli derivanti dall'ordinario impiego degli sfollagente;

che le riprese della RAI-TV consentono l'identificazione dei responsabili del comportamento segnalato al precedente capoverso;

che il Ministro dell'interno – a parere dell'interrogante – è insensibile alle innovazioni tecnologiche dei mezzi antisommossa che, senza

esporre gli appartenenti alla polizia a comportamenti illegali, consentono di ottenere risultati rilevanti senza danni per i dimostranti,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare nei confronti degli appartenenti alla polizia i quali hanno usato lo sfollagente nel modo descritto in premessa;

se il Ministero dell'interno non ritenga di disporre per le forze di polizia mezzi antisommossa più moderni.

(4-19684)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che i signori C.G. ed M.C. residenti a Tenerano, in provincia di Massa Carrara, hanno cinque figli;

che il tribunale dei minori di Genova ha disposto l'allontanamento dalla loro famiglia di quattro dei cinque figli aventi un'età compresa fra i due ed i quattordici anni;

che presso i genitori sarebbe rimasto solo il figlio maggiore di diciassette anni mentre gli altri sono stati tutti dati in affidamento;

che la madre è di professione educatrice in una scuola materna a La Spezia;

che il provvedimento è stato eseguito dagli assistenti sociali accompagnati addirittura dalle forze dell'ordine;

che nel comune di residenza della coppia c'è sconcerto per la decisione assunta dal tribunale dei minori di Genova tanto che i parroci della zona ed il sindaco hanno espresso la loro contrarietà;

che il caso in questione segue quello della piccola Martina di Grosseto inopinatamente e con la forza sottratta ai genitori affidatari senza una ragione plausibile,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo al riguardo e quali iniziative intenda intraprendere per evitare che si ripetano assurdi episodi di questo genere.

(4-19685)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Ministro in indirizzo, attraverso un comunicato diramato dal suo ufficio stampa il 13 giugno 2000, ha annunciato la concessione della grazia nei confronti del detenuto Ali Agca;

che, nel comunicato, si ricorda che il Ministro, prima di proporre la grazia al Capo dello Stato, ha interpellato la Santa Sede e che quest'ultima ha confermato il suo favore all'atto di clemenza;

che il detenuto Agca termina di scontare la pena inflittagli per l'attentato al Papa, ma anche per le gravi ferite procurate alla cittadina statunitense Anne Odre (che in udienza si costituì parte civile) e alla cittadina giamaicana Rose Hall,

si chiede di sapere:

quali nuovi eventi si siano verificati rispetto al 1986 quando restò senza risposta la domanda di grazia proposta da Ali Agca personalmente e cosa sia cambiato rispetto all'anno successivo, il 1987, quando furono respinte le domande di grazia proposte dai familiari di Agca;

se il Ministro in indirizzo abbia provveduto, nei giorni scorsi, a consultare le due vittime dell'attentato, così come ha fatto nei confronti della Santa Sede, o se il Ministro ritenesse invece che alla due cittadine straniere non occorresse riservare lo stesso rispetto usato per papa Giovanni Paolo II.

(4-19686)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la pressione esercitata dalla Commissione lavoro del Senato sull'Esecutivo certamente ha favorito il riconoscimento, nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei ministeriali, di quanto già prevedeva per gli ispettori la legge in oggetto;

che nel predetto contratto, infatti, è previsto per i lavoratori che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, eccetera, l'inserimento nella posizione economica «C2», parificata, nel nuovo ordinamento, al precedente 8° livello, ove gli ispettori del lavoro dovevano essere inquadrati, fin dal 1978, se la legge n. 312 del 1980 fosse stata esattamente applicata nei loro confronti;

che perciò la tanto auspicata sanatoria, promessa per via contrattuale, poteva almeno essere attuata nel rispetto della norma pattizia, tenendo conto dell'errato inquadramento (ormai pacifico) subito dagli ispettori, anche senza il recupero del pregresso;

che, invece, l'amministrazione non ha considerato nella sua interezza la norma di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (articolo 16 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro), cosicchè non è stata seguita la prevista procedura in via transitoria, di cui ai punti 7) ed 8) dell'articolo 16, che avrebbe consentito l'inquadramento degli ispettori nella posizione «C2» dal 1° gennaio 1998, per la eccezionalità che effettivamente riveste la questione; è stato applicato, invece, solo il punto 1) dell'articolo 16, con l'inserimento degli ispettori (ex 7° livello) nella posizione «C1», perpetuando in tal modo lo sfruttamento che da tempo viene denunciato;

che pertanto il Governo e l'amministrazione, ignorando le sollecitazioni della Commissione lavoro e l'impegno preso dinanzi alla stessa – già nella precedente legislatura e con l'ordine del giorno del 19 giugno 1997 –, hanno risolto la questione pregressa ponendo, a carico di tutti i lavoratori del settore, il fittizio passaggio di categoria degli ispettori,

l'interrogante chiede di conoscere:

come mai l'amministrazione affermi di voler dare giusto riconoscimento agli ispettori, risolvendo l'annosa questione dell'inquadramento, peraltro elogiandone l'attività, per chiedere un ampliamento di organico – come pure chiede il Ministro per potenziare la vigilanza, specie in materia

di prevenzione infortuni – mentre dal protocollo di intesa del 31 maggio 2000, relativo al contratto integrativo di settore, siglato da buona parte dei sindacati cosiddetti rappresentativi, si rileva che l'amministrazione medesima, col contratto integrativo di settore, non fa altro che ridurre in peggio il contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto spostandone in avanti i tempi di applicazione;

come si possa addirittura prevedere un inserimento degli ispettori nella posizione economica «C2» a far data successiva al 1° gennaio 1998, quando i predetti lavoratori, già prima di tale data, hanno svolto le stesse mansioni – derivanti da attribuzioni di legge – che hanno continuato a svolgere dopo, sempre da sottopagati, mansioni che il contratto di comparto inquadra ora nella posizione economica «C2», come la legge n. 312 del 1980 voleva fossero inquadrate nell'ottava qualifica funzionale;

come mai, sebbene tutti concordino per una giusta sanatoria, dopo tanti anni non si sia ancora trovata la giusta soluzione;

se non si ritenga necessario un deciso intervento politico per l'affermazione del diritto calpestato affinché il Governo riveda l'interpretazione dell'articolo 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

(4-19687)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in questi giorni i professori stanno svolgendo gli scrutini finali; gli adempimenti previsti in ciascun consiglio di classe sono i seguenti:

redarre un verbale della riunione;

riempire un tabellone con tutti i voti (25-30 ragazzi moltiplicati per 10-20 materie);

compilare un secondo tabellone escludendo i voti dei non promossi;

scrivere i voti sulle pagelle;

riportare su «pagelline» i voti «veri» degli alunni graziati in base ai commi 4/a e 4/b;

copiare i voti «finti» sugli schedoni;

scrivere tante lettere ai genitori quanti sono gli alunni bocciati;

preparare i compiti per chi è soggetto ai commi 4/a e 4/b (ex 5/a e 5/b) su apposite schede, conteggiare e sommare le assenze del primo e secondo quadrimestre e riportare le somme nei fogli precedentemente elencati (benchè le assenze siano del tutto ininfluenti per la promozione);

compilare il «pagellino» delle competenze per coloro che decidono di non proseguire gli studi indicando che sono stati «prosciolti» in caso di insuccesso;

convocare i genitori dei ragazzi bocciati e spiegar loro quel che gli insegnanti hanno deciso;

che ogni modulo viene compilato rigorosamente a mano e l'insieme degli adempimenti burocratici deve essere portato a termine in un tempo «nominale» stabilito dal preside, in genere di un'ora e mezza;

che in questo stesso periodo molti insegnanti precari stanno compilando 11 facciate di moduli a cui allegare documenti e autocertificazioni attestanti dati già in possesso del provveditorato agli studi per iscriversi nelle «graduatorie permanenti» per l'insegnamento;

che tali moduli prevedono la scelta tra otto modalità di accesso (A, B, C, D, F, G, II, I) non di facile identificazione e tra i 30 «codici VIRIO» che con sigle alfanumeriche (che cambiano ogni qual volta una scuola si unisce ad un'altra) indicano la scuola in cui si vorrebbe insegnare;

che, ai fini dell'inserimento nelle suddette graduatorie permanenti, il titolo di «dottore di ricerca» non è considerato superiore alla laurea, i servizi universitari non contano nulla, ancor meno il fatto di avere insegnato matematica e fisica qualora si volesse insegnare matematica, essere stato docente di discipline giuridiche ed economiche per chi intendesse insegnare diritto o l'aver fatto il supplente di chimica e volesse aspirare ad una cattedra di scienze della terra;

che per l'ottenuta abilitazione all'insegnamento si deve versare una tassa, il cui importo, gli enti percettori ed i relativi conti correnti variano da regione a regione a seconda (chissà perchè) della sede universitaria in cui si è conseguita la laurea;

l'interrogante chiede di conoscere:

come faccia un insegnante laureato, ad esempio, a Roma e che insegna a Vicenza a trovare il numero di conto corrente postale dell'Opera Universitaria;

per quale ragione chi si sia laureato a Padova debba pagare 115.000 lire, chi in Sicilia, Calabria e Sardegna 10.000 lire, chi in Campania 50.000 lire, in Emilia Romagna 90.000 lire, in Lombardia 100.000 lire, eccetera;

se non si ritenga questa babele di tariffe, enti percettori e conti correnti un'offesa alla dignità degli insegnanti, una perdita di tempo che nulla ha a che vedere con la qualità della scuola, un'ingiustizia non conforme all'articolo 53 della Costituzione;

se non si ritenga che le scritture a mano e gli adempimenti burocratici degli scrutini, costituendo una perdita di tempo considerevole, non costringano gli insegnanti a decidere in modo troppo rapido del destino degli studenti;

se non si ritenga opportuno semplificare tali adempimenti, ad esempio mettendo a carico delle segreterie i compiti di mera copiatura di voti, compilazione di stampati e simili;

se non si ritenga utile affidare in modo permanente a qualcuno, al Ministero, il compito di verificare gli effetti, nelle scuole, delle decisioni ministeriali.

(4-19688)

CONTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge 5 agosto, n. 416, recante norme in materia di editoria, prevede testualmente all'articolo 16 che «Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e

al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta»;

che nella provincia di Benevento tale obbligo posto a carico del distributore non risulta rispettato e si è invece in presenza di forti disparità a svantaggio di alcuni giornali;

che, in particolare, il giornale «L'Altra voce» pubblicato nella zona in questione non viene distribuito in molte edicole,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Presidente del Consiglio affinché sia effettivamente garantito il rispetto del principio della libertà di stampa, il cui esercizio si attua anche attraverso la garanzia della parità di condizioni di distribuzione delle diverse testate giornalistiche.

(4-19689)

IULIANO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che da alcune settimane nel territorio dei Picentini (Salerno) sono aumentati vertiginosamente episodi di delinquenza comune (furti, tentativi di rapina, casi di pedofilia);

che, dopo l'omicidio selvaggio di un noto imprenditore nel 1996 a Campigliano di San Cipriano Picentino, furono date rassicurazioni circa una maggiore presenza dello Stato nella zona;

che la popolazione vive in uno stato di crescente tensione considerati i pericoli per la incolumità personale e per le proprie attività e beni;

che la locale stazione dei Carabinieri di San Cipriano Picentino deve provvedere alla sorveglianza di un territorio molto vasto comprendente anche i comuni di San Mango Piemonte e Castiglione del Genovesi con un numero esiguo di uomini,

l'interrogante chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per aumentare l'organico delle forze dell'ordine nel territorio dei Picentini e per garantire alla popolazione sicurezza e legalità.

(4-19690)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, nonostante i recenti accertamenti fiscali e le annunciate promesse di modernizzazione dei sistemi informatici che dovrebbero interessare tutte le amministrazioni, non soltanto quelle della pubblica amministrazione, nel comune di Nepi (Viterbo) è stato recapitato a molti residenti l'avviso di pagamento della tassa ICI, pur non essendo gli interessati proprietari di alcuna abitazione o addirittura defunti da tempo;

che a seguito di ciò molti cittadini perplessi e disorientati sono stati costretti a rivolgersi al servizio tributi del comune per chiedere chiarimenti e apportare le opportune rettifiche alle anomalie riscontrate;

che, secondo quanto dichiarato dai responsabili, il comune in realtà non dispone di una propria banca dati aggiornata ed invia le notifiche in

base al vecchio elenco della concessionaria Seal, sebbene ciò non spieghi come mai chi non è proprietario di un immobile sia inserito nell'elenco dei contribuenti ICI;

che, inoltre, recentemente, l'amministrazione comunale ha effettuato 14.000 «accertamenti» risultati successivamente erronei,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno intervenire affinché l'amministrazione del comune di Nepi, sino ad oggi inerte, appronti una banca dati aggiornata evitando in futuro di notificare avvisi di pagamento a chi non è tenuto ad adempiere a tali obblighi;

su chi ricadranno le spese delle errate certificazioni e dei relativi bollettini inviati.

(4-19691)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che tra gli ingegneri ed architetti inquadrati come funzionari direttivi laureati di VII, VIII e IX livello nei vigili del fuoco esiste una sostanziale indistinguibilità di ruolo e di mansioni;

che ciò viene riconosciuto dalla stessa amministrazione dell'interno che, con nota n. 34045 DiV. Pers. I, dell'11 giugno 1999, scrive testualmente: «...nell'elaborare le graduatorie di trasferimento, si è ritenuto necessario considerare il ruolo dei funzionari direttivi come una dotazione unica ai fini dei posti disponibili per i trasferimenti stessi, senza differenziare la disponibilità per i singoli profili professionali...»;

che lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di nomina è del resto dato dalle varie esigenze delle strutture centrali e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, non occasionale nè temporanea ma permanente, nonchè spesso facenti funzione dei comandanti provinciali;

che appare del tutto illogico e contrario agli interessi di buon andamento ed efficienza dell'amministrazione l'esistenza di differenti livelli di inquadramento e retributivi tra gli ingegneri dei vigili del fuoco, con conseguente pregiudizio del buon andamento e dell'efficienza della pubblica amministrazione, che può vedere pregiudicate in tal modo le sue migliori e più avanzate professionalità, anche considerando la rilevanza, specialità e delicatezza delle mansioni svolte, in prima linea in ogni intervento di soccorso sul territorio ed emergenza nazionale;

che l'abolizione di tali distinzioni tra livelli degli ingegneri dei vigili del fuoco, *de facto* fittizie, con inquadramento in un unico ruolo direttivo, è pertanto del tutto urgente, tenuto conto del grave malessere in cui da tempo versano a causa di tali inique quanto fittizie distinzioni;

si chiede di sapere:

se non vi sia incongruenza, illogicità ed eccesso di potere della pubblica amministrazione nel riconoscimento che i funzionari direttivi laureati di VII, VIII e IX livello sono perfettamente equivalenti nelle mansioni e nelle capacità professionali, con intercambiabilità tra loro nell'ambito delle piante organiche previste per le sedi dei vigili del fuoco e tutto

ciò in contrasto con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997;

quali interventi urgenti il Governo intenda assumere per eliminare tali distinzioni tra livelli negli ingegneri dei vigili del fuoco, di fatto dannose e fittizie e per premiare tali professionalità, tra le più avanzate nella pubblica amministrazione, così perseguendo, in modo moderno, le finalità di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

(4-19692)

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Biscardi ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-19662, del senatore Mele.